



Sent. Nr. 362/2013
Del 17 DIC 2013
Dep. 17 DIC 2013
Fasc. Nr. 249/2013 RG
Cron. Nr. 3353/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

In funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art.429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 249 del Ruolo
Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso depositato in data
22 febbraio 2013 da

.....
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via Cecati n.1/i presso e
nello studio dell'avv. Paola Soragni che lo rappresenta e difende
come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via Monte Marmolada n.5 e
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Converso in forza di procura
generale alle liti a ministero Notaio dott. Gabriele Bertuzzi del
12.03.2013 n. 21943 rep.

RESISTENTE

In punto a : malattia professionale.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 17 dicembre 2013

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 17 dicembre 2013

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2013 regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'I.N.A.I.L., perchè venisse condannato a corrispondergli tutte le prestazioni di legge per il danno biologico pari al 22% a seguito della malattia professionale denunciata in data 5 giugno 2010 unificata alla malattia professionale denunciata il 29 marzo 2010 oltre interessi.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva all'udienza del 22 aprile 2013 con memoria difensiva l'Inail chiedendo il rigetto del ricorso ed esplicandone i motivi.

La causa istruita con consulenza tecnica d'ufficio e con l'escussione di testi veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art.429 c.p.c. all'udienza odierna.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il consulente tecnico d'ufficio le cui conclusioni si condividono ha, infatti, concluso asserendo che " La valutazione delle discopatie a mio avviso va fatta quindi integrando il massimo di voce 213 (12%) con una componente analogica parziale della voce 169 (paralisi totale del nervo sciatico a seconda del livello, fino al 40%): stimo questa ultima componente al 5% e pervengo quindi ad una valutazione complessiva delle discopatie lombari con esiti al 16% che, in coesistenza con la valutazione già fatta Inail per la spalla e che confermo (4% più 3%) porta d una valutazione complessiva del 22%."

Lo stesso tenuto conto delle osservazioni del ctp di parte resistente ha, altresì, precisato che stimava molto probabile la concausalità efficiente di natura professionale dell'ernia discale L4-L5, rientrante nella certificazione e denuncia del 2010 di ernie discali multiple da traumi ripetuti, in quanto ricollegabile ad un'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero nella guida di camion di vecchi modelli in coesistenza di rilevante movimentazione manuale di gravi senza ausili.

Si osserva, peraltro, che i suddetti dati anamnestici inerenti all'attività lavorativa riferiti dal lavoratore sono riportati anche nelle considerazioni mediche del 22 giugno 2010 a firma dott. Anna Murolo e che non sono stati specificamente contestati dall'Inail né prima del giudizio, né nella memoria difensiva

Orbene tenuto conto del giudizio del ctu e a prescindere dalla tesi a cui si aderisca in merito all'inserimento di questa patologia nelle

tabelle del 2008 si deve, comunque, ritenere provato il nesso di causalità.

Come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav. n. 1135/2011) "In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni."

Si rileva, poi, che parte resistente non ha eccepito la prescrizione nella memoria difensiva ed è, pertanto, decaduta dalla relativa eccezione.

L'accertamento peritale raggiunto con scrupoloso esame del caso può essere posto a base dell'odierna decisione.

Sussiste, pertanto, il diritto della ricorrente a percepire la rendita ex

art. 13 DLgs 38/2000 per menomazione del 22% con conseguente condanna dell'Inail a corrispondere la suddetta rendita nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte in favore dell'avv. Paola Soragni che si è dichiarata procuratore antistatario

Devono, infine, essere poste definitivamente a carico dell'Inail stante la soccombenza le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 249/2013 R.G., così provvede :

- 1) Dichiarare il diritto di [redacted] a percepire la rendita ex art. 13 DLgs 38/2000 per menomazione del 22%;
- 2) condannare l'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di quanto sopra nella misura di legge con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- 3) condannare l'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a [redacted] le spese processuali che liquida nella somma di euro 1600,00 oltre, iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv. Paola Soragni, procuratore antistatario;

4) pone definitivamente a carico dell'Inail le spese della consulenza
tecnica d'ufficio.

Reggio Emilia, 17 dicembre 2013

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17 DIC 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudio Cannizzaro



Copia conforme all'originale
Reggio Emilia il 28 FEB. 2014
CANTIERI D'ATTI GIUDIZIARI
Claudio Cannizzaro